



Grosseto 18/06/2008

Prot. n. 235/3

**A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
LORO SEDI**

**1. AZIENDA USL 9 DI GROSSETO –
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO**

L'Azienda USL 9 di Grosseto ha comunicato che il **1° luglio p.v.** scadono i termini per la presentazione delle domande di partecipazione ad una selezione per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio ad un farmacista da dedicare nell'ambito della U.O. Farmaceutica Territoriale, alla formazione/informazione dei medici prescrittori.

Copia del bando e relativo modulo di ammissione è consultabile presso l'albo del Centro Direzionale oppure presso la U.O. Gestione del personale a Villa Pizzetti – Via Cimabue 109, Grosseto –

Per informazioni o chiarimenti telefonare al numero 0564/485904

2. ATTIVITA' DI NUTRIZIONISTA

La Fofi con circolare n. 7133 ha comunicato che- dopo la ricezione di numerosi quesiti riguardanti la possibilità per il farmacista di svolgere attività in campo nutrizionistico, al fine di evitare equivoci circa le competenze di farmacisti specializzati in scienza dell'alimentazione o in possesso di altra specializzazione universitaria attinente la nutrizione- in base alla vigente normativa la prescrizione ed elaborazione di diete è competenza professionale del

- medico (nota del Ministero della Sanità in data 30.4.1986);

la prescrizione e/o elaborazione di diete rientrano nella competenza del medico in quanto riconducibili alla formulazione di giudizi diagnostici, alla prescrizione di cure e alla somministrazione di rimedi, attività che, come evidenziato dalla giurisprudenza (Corte di Cassazione sentenze n. 144/1970, n. 6005/1973, n. 5838/1995, n. 524/1996), sono riservate al medico in via esclusiva;

- biologo (art. 3 Legge 396/1967 e DM 362/1993);
- dietista (art. 1 DM 744/1994).

Non si rivengono invece disposizioni in base alle quali risulti consentito al farmacista prescrivere ed elaborare diete. Pertanto, per quanto riguarda il campo nutrizionistico, il farmacista può fornire consulenze, in particolare nell'ambito delle proprie competenze professionali riguardanti la diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali (art. 1 DLgs 258/1991 nonché art. 51 DLgs 206/2007 e art. 96 DLgs 219/2006), ma non può prescrivere né elaborare diete.

Le specializzazioni universitarie, in base all'art. 172 del RD 1592/1933 (Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore) hanno esclusivamente valore di titolo accademico e non sono pertanto titoli abilitanti (il titolo abilitante è infatti costituito dall'esame di Stato); pertanto, la possibilità di prescrivere e/o elaborare diete prescinde dal possesso di tali titoli accademici anche per le professioni nelle cui competenze rientrano la prescrizione e l'elaborazione di diete.

3. DEONTOLOGIA PROFESSIONALE.

La Fofi, dopo i recenti episodi di abuso o uso non terapeutico di sostanze anoressizzanti che hanno visto coinvolti alcuni farmacisti, invita tutti i farmacisti allo scrupoloso rispetto delle norme che regolano l'esercizio della professione e delle norme di deontologia professionale.

In proposito, si richiama in particolare l'attenzione sulle seguenti disposizioni del Codice Deontologico:

- art. 6, relativo alla dispensazione e fornitura dei medicinali quale atto sanitario a tutela della salute;
- art. 7, relativo alla preparazione galenica di medicinali in farmacia quale prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia;
- art. 10, relativo all'uso inappropriato, abuso e uso non terapeutico dei medicinali;
- art. 12, relativo all'informazione sull'uso appropriato dei farmaci;
- art. 24, relativo alla dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica;
- art. 26, relativo al controllo sulla ricetta.

Si rammenta che la violazione delle suddette norme costituisce illecito deontologico e deve essere valutata in sede disciplinare, come peraltro previsto dall'art. 37 dello stesso Codice.

4. APERTURA CORNER FARMACEUTICO - LEGGE 248/2006

La Fofi, dopo chiarimenti ottenuti dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha comunicato che i corner farmaceutici gestiti da un soggetto diverso dal titolare dell'esercizio commerciale non risultano in contrasto con la vigente normativa in materia (ferma restando naturalmente la presenza dei farmacisti per la vendita al pubblico dei medicinali) evidenziando inoltre che il titolare dell'esercizio può affidare uno o più reparti ad altro soggetto in possesso di requisiti prescritti affinché, previa comunicazione al Comune competente, li gestisca in proprio.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott. Marcello Cerboneschi)